



XLIX Incontro di Studi Ce.S.E.T.

“Il ruolo degli indicatori socio-economico-ambientali nelle politiche e nelle scelte degli investimenti pubblici e privati. Minimizzare gli impatti e massimizzare i benefici”

Criteri ESG e reporting di sostenibilità per le imprese agricole: il caso delle *Società Benefit*

Giulia Torre

Giulia.Torre@unifi.it

Padova, 1 dicembre 2023



Società Benefit, origine

“Using business as a force for good”

Honeyman, *Cofounder of B Lab*

- Stati Uniti, dal 2006 azione dell'ente non-profit *B Lab* attraverso il protocollo *B Impact Assessment*. Legge sulle *B-corps*, in Maryland, nel 2010.
- Movimento globale focalizzato alla realizzazione di un nuovo modello di impresa, in cui l'impatto positivo non è un elemento accessorio ma parte integrante del *core business*
- In Italia, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – la prima disposizione a livello UE – prende forma un modello societario funzionale ai fattori ESG.

Società benefit e sostenibilità



- Modello precursore del processo di transizione avviato con il rilascio dell'**Agenda 2030** delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, del 2015 e, a livello europeo, con il **Green Deal** [COM(2019)640] dell'11 dicembre 2019, e i relativi provvedimenti di *soft law* e di attuazione, che delineano una precisa strategia volta ad avviare un'**economia sostenibile** per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione.
- Non è immune da tale processo la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, o «**informazioni sulla sostenibilità**» (Dir. UE 2022/2464, 'Considerando' 8), che include una rendicontazione da parte delle imprese in merito alle questioni di sostenibilità.
- Alcuni nodi ermeneutici da sciogliere: si tratta di un modello societario dotato di propria autonomia? Può trovare applicazione anche nelle società agricole posta l'esclusività dell'attività agricola come prevista dall'art. 2 del d.lgs. 99/04? Quale l'impatto sull'attività della società agricola e sulla sostenibilità delle produzioni agroalimentari?

Società benefit, definizione

Società che oltre al tradizionale scopo di lucro ambiscono a perseguire una o più finalità il cui beneficio è della collettività (cd. **finalità di beneficio comune**) e **operano** in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (**l. 208/2015, comma 376**)

- «**beneficio comune**»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di **uno o più effetti positivi**, o la **riduzione degli effetti negativi**, su una o più categorie di cui al comma 376; (**l. 208/2015, comma 378**)

Consentire la diffusione di società che si pongano come obiettivo quello di **migliorare l'ambiente naturale e sociale**, riducendo o annullando le esternalità negative o **meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni** in grado di produrre esternalità positive; che si prefiggano di **destinare una parte delle proprie risorse** al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, con attenzione alla **conservazione** e al **recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico**, alla diffusione e al sostegno delle **attività culturali e sociali**, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale (Rel. illustrativa disegno di legge n. 1882/2015)



Società agricola e società benefit (SB)



- La **legge 28 dicembre 2015, n. 208**, commi 376-384, deve essere collocata nell'ambito della disciplina generale delle società e posta in relazione alle norme sulle società agricole, tenendo conto del peculiare statuto che caratterizza l'imprenditore agricolo e la disciplina di settore
- Le società agricole rinvengono una **disciplina speciale** all'art. 2 **d.lgs. 99/2004** che esige elementi caratterizzanti l'oggetto sociale e quindi l'attività agricola.
- Per il suo **forte rapporto con il territorio**, l'agricoltura è un settore legato non solo alla produzione ma anche all'ambiente, al paesaggio, alla natura delle cose, ai movimenti della società, all'**evoluzione del sistema economico** (Galloni, 1972). Le reciproche **relazioni tra attività agricola e ambiente** permeano profondamente il settore agricolo, come comprovato dalla **PAC 2023-2027** (v. in particolare Reg. UE n. 2115/2021, art. 4, comma 2)
- La disciplina delle SB sembra porsi nel filone normativo di quel concetto di **multifunzionalità dell'attività agricola** che da tempo aveva trovato luogo della PAC sullo sviluppo rurale e che ora sembra rinnovato in funzione dei fattori ESG.

Società agricola benefit, caratteristiche



Scopo

- Rispetto a quanto previsto dall'art. 2247 cc, si ha un **duplice scopo** che, tuttavia, si ritiene non snaturare l'impianto societario, e risulta sostanzialmente già proprio dell'attività agricola

Oggetto sociale

- Pur rimanendo **ancorato alle attività di cui all'art. 2135 cc**, tiene conto della necessità di bilanciare l'interesse dei soci con altri interessi

Denominazione legale o ragione sociale


- **"Società agricola"** (D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, art. 2) cui si aggiunge, in via facoltativa, **"benefit"** o **"SB"**, con possibilità di utilizzare tale indicazione nei titoli emessi, nella documentazione e nella **comunicazione verso terzi**

Forma

- Possibilità di perseguire le finalità da **ciascuna società** di cui al libro V, titoli V e VI, del cc. (società, società cooperative, mutue assicuratrici), nel rispetto della relativa disciplina

Requisiti

- Assenza di requisiti strutturali/organizzativi o vincoli di alcun tipo, né di capitale minimo. **Modello trasversale**, idoneo a espandersi nel mercato a tutti i livelli dimensionali



Non un tipo legale, ma un elemento di ulteriore caratterizzazione della disciplina della società agricola

I vantaggi

- Società benefit da collocarsi nell'ambito di una legislazione premiale e, in particolare, di sostegno alle imprese.
- **Decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34** (convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77) ha introdotto agevolazioni fiscali: concessione, a titolo di *de minimis*, di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (art. 38-ter, comma 1), per le aziende che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2022 – importo massimo compensabile 10 mila euro.
- **Ritorno economico** per le attività a beneficio della collettività sotto il profilo più strettamente di **mercato**, intercettando le richieste di un pubblico di consumatori sempre più consapevole e attento alle componenti sociali ed ambientali delle proprie scelte di consume.
- **Opportunità di investimento** per i segmenti di investitori “consapevoli”, come possibile strumento di confluenza di soggetti attenti alle scelte di consumo.

Società benefit, obblighi giuridici

- **Governance:** necessità che la SB sia amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e necessità di individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità
- **Trasparenza:** obbligo di redigere annualmente una **relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, **da allegare al bilancio societario e pubblicare** sul sito internet della società. Anche se “a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi”. Contiene:

la descrizione degli **obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni attuate** dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato

la valutazione dell'**impatto** generato utilizzando lo **standard di valutazione esterno**

una sezione dedicata alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intendere perseguire nell'esercizio successivo

La valutazione d'impatto



La valutazione deve contenere le aree di analisi indicate nell'Allegato 5:

Governo d'impresa

- Per valutare il grado di **trasparenza** e **responsabilità** della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società

Lavoratori

- Per valutare le **relazioni** con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, **formazione e opportunità di crescita** personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e **sicurezza del lavoro**

Altri *stakeholder*

- Per valutare le relazioni della società con i propri **fornitori**, con il **territorio** e le **comunità locali** in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo **sviluppo locale** e della propria catena di fornitura

Ambiente

- Per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di **ciclo di vita** dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita

Valutazione d'impatto, aree di convergenza: una disciplina in evoluzione



Lo schema di questa documentazione si pone in continuità con le comunicazioni non finanziarie e di sostenibilità:

Direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia dal d.lgs n. 254/2016, che ha reso obbligatorie le dichiarazioni di carattere non finanziario per gli Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti (società quotate, banche, assicurazioni)

Direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD*) del 14 dicembre 2022 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, che amplia i soggetti interessati e prevede che la rendicontazione di sostenibilità sia parte integrante della relazione finanziaria annuale

Proposta di direttiva, del 23 febbraio 2022, relativa al **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD*)

Proposta di regolamento, del 13 giugno 2023, sulla trasparenza e integrità delle **attività di rating ESG** [COM(2023)314], che mira a migliorare l'affidabilità, la comparabilità e la trasparenza dei rating ESG, senza armonizzare le metodologie di calcolo

Standard di valutazione esterno

Lo strumento da utilizzare per la misurazione dell'impatto, deve rispetti i requisiti di cui all'allegato 4:

1. Esauriente e articolato

- nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa e credibile perché tale ente:

- ha le competenze necessarie per valutare l'impatto
- utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard,

3. Trasparente quanto:

- a) ai criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto della società nel suo complesso
- b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri di misurazione
- c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard
- d) il processo di modifica/aggiornamento
- e) resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente

Il *Benefit Impact Assessment* (BIA)

- È già stato adottato da oltre 50.000 aziende nel mondo, di cui 3.000 certificate. È il più usato dalle SB, sia per la sua semplicità di fruizione e gratuità, sia perché strettamente connesso con lo strumento delle SB.
- Attraverso una serie di domande, raggruppate in sei categorie (governance, lavoratori, comunità, ambiente, clienti, trasparenza) consente di determinare gratuitamente il punteggio di sostenibilità della società.
- È possibile integrare una varietà di altri standard, certificazioni e *framework* di rendicontazione o misurazione dell'impatto, strumenti aggiuntivi per misurare in maniera 'verticale' specifiche tematiche (es. certificazione biologica)



Benefit Impact Assessment, criticità



- Risulta talora lontano dalle caratteristiche delle imprese italiane, essendo tarato sulle caratteristiche dell'imprenditoria anglosassone.
- Imprese di dimensioni ridotte e di conseguenza meno strutturate hanno più difficoltà nella misurazione sistematica dell'impatto e quindi nella rendicontazione dell'impatto generato.
- Assenza di riferimenti normativi che consentano di definire le produzioni agroalimentari sostenibili, in attesa della «**Sustainable Food System Framework Initiative**» - *Inception impact assessment* [Ares(2021)5902055].

Nell'ambito delle produzioni biologiche l'UE ha regolato un proprio **modello di produzione sostenibile** caratterizzato da una particolare attenzione rivolta alla componente ambientale ed etica della sostenibilità, quello biologico. La dottrina ha tuttavia rilevato come esso, così come delineato dal **reg. (UE) 2018/848**, non risulti collimare con il concetto di sostenibilità, nelle sue plurime declinazioni e lungo l'intera filiera. Ciò nonostante, secondo la Commissione europea «rimane per il momento **l'unico sistema riconosciuto da un solido metodo di certificazione**», capace di fungere da esempio e spianare la strada a pratiche agricole più sostenibili (Commissione UE, *Piano d'azione per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, COM(2021)141 del 25 marzo 2021)

Società benefit, responsabilità



- Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla SB genera una responsabilità per inadempimento, disciplinata con rinvio alle norme previste per ciascun tipo di società
- Utilizzo della denominazione sociale SB nelle comunicazioni commerciali, se non corrispondente allo svolgimento di una effettiva attività diretta al perseguimento dello scopo di beneficio comune, come caso di **pubblicità o pratica commerciale ingannevole** (D.Lgs n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e D.lgs 206/2005 – Codice del consumo).
- Nel caso di informazioni sugli alimenti, si applica il **Reg. (UE) 1169/2011** e, in via sussidiaria, la direttiva 2005/29/CE: possibile violazione dell'**art. 20 e 21 del Codice del Consumo**, in quanto pratica commerciale scorretta o azione ingannevole, sanzionabile dall'AGCM.
- Competenza dell'autorità giudiziaria per le controversie in tema di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.



Riflessioni conclusive

1. Società benefit e agricoltura

- Costituzione delle Società benefit quale espressione di un processo globale che, alla luce del **principio di sostenibilità**, pare svolgere una **funzione propulsiva** verso un differente modello di mercato, in linea con la transizione in corso nell'ambito dell'*European Green Deal*
- Lo strumento societario, nel settore agrario, ha sempre rappresentato una forma di integrazione tra imprese; con le SB assume l'ulteriore ruolo di porsi come **mezzo di raggiungimento di finalità ulteriori**, che non insistono sul solo profilo del mercato
- Le Società Benefit risultano **funzionali all'esercizio dell'attività agricola** in società, rappresentando un ulteriore tassello nel quadro della **valorizzazione della multifunzionalità** delle attività svolte dalle aziende agricole

2. Elementi di specialità

- Nel caso delle Società agricole benefit, l'oggetto sociale determina uno **statuto speciale** in relazione all'agrarietà dell'attività, connotato ulteriormente dagli ulteriori obiettivi benefit perseguiti
- Il cambiamento dell'oggetto sociale, tramite l'inserimento di finalità diverse, non può spostare di fatto la società dall'area dell'agrarietà a quella della commercialità

3. Società benefit e strumenti di misurazione

Numero esiguo di realtà che presentano una relazione di impatto completa ed esaustiva in tutte le voci (fonte: NIBR, *Network Italiano Business Reporting, Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, 2019)

Sistema prevalentemente basato sull' **auto-certificazione**

La **corretta misurazione e quantificazione** dell'impatto positivo rappresenta la via primaria per mitigare il **rischio di *greenwashing***, e i potenziali impatti della pratica sul **piano concorrenziale**

- Gli attuali strumenti di misurazione sembra però **poco adatti alla realtà del sistema agricolo**, di medie-piccole dimensioni e poco strutturate, e risentono della mancanza di una definizione di sostenibilità, di produzioni agroalimentari sostenibili e di un sistema di certificazione, armonizzato a livello dell'Unione.

Grazie per
l'attenzione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DAGRI
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE, FOOD
ENVIRONMENT AND FORESTRY

Giulia Torre
Giulia.Torre@unifi.it